

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **385/1987** (ECLI:IT:COST:1987:385)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GALLO E.**

Camera di Consiglio del **30/09/1987**; Decisione del **29/10/1987**

Deposito del **12/11/1987**; Pubblicazione in G. U. **27/11/1987**

Norme impugnate:

Massime: **3585**

Atti decisi:

N. 385

ORDINANZA 29 OTTOBRE-12 NOVEMBRE 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), promosso con ordinanza emessa il 5 febbraio 1980 dal Pretore di Brescia, iscritta al n. 416 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 dell'anno 1980;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Pretore di Brescia, con ord. 5 febbraio 1980, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art.19 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nella parte in cui commina l'arresto fino a tre mesi congiunto a pena pecuniaria per la fattispecie del trasporto senza preavviso di parti di armi comuni da sparo, mentre per quella di maggiore gravità, quale sarebbe il trasporto parimenti irregolare di armi complete da sparo, la stessa pena è comminata in forma alternativa dagli artt. 17 e 34 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 e succ. modificazioni;

che, per tal modo, verrebbe vulnerato - secondo il Pretore - il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.;

Considerato che, al contrario, l'ipotesi di reato prevista nell'articolo impugnato dev'essere ritenuta di maggiore gravità proprio per il pericolo e l'insidiosità insiti nel trasporto di parti di arma che, non avendo segni di identificazione, né di registrazione, si prestano più agevolmente a commerci delittuosi;

che, a parte ogni altra considerazione, viene a cadere il presupposto su cui è stata fondata la sollevata questione, in guisa che la maggior pena editale statuita dal legislatore corrisponde a criteri di razionalità;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sollevata dal Pretore di Brescia con ord. 5 febbraio 1980 in riferimento all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 29 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.